DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991)

Art. 26

Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di liberta' di servizi i rischi del ramo n. 10 di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295 diversi dalla responsabilita' del vettore:

1) di rendere noto alle autorita' competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;

2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;

3) di presentare una dichiarazione di cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e integrazioni;

b) puo' essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di ccui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978 n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relativi a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovra' essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Estremi	Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Titolo	II — Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo	III — Assicurazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-di-obblighi-derivanti-dall-1992/art-26-libera-prestazione-di-servizi-in-materia-di-assicurazioni-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it